



piazza Vittorio Veneto, 1
50019 | tel. 055 055

www.comune.sesto-fiorentino.fi.it

SETTORE INFRASTRUTTURE E AMBIENTE

ORDINANZA N. 570 DEL 25/07/2019
(Proposta n. 578 del 25/07/2019)

OGGETTO:	ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CACCIA NEI DINTORNI DELLA LOCALITÀ DI CERCINA DAL 24 AGOSTO 2019 AL 15 DICEMBRE 2019
-----------------	---

IL SINDACO

VISTA la Legge n.157 del 11/02/1992 recante "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"

VISTA la Legge Regionale n. 3 del 12/01/1994 "Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";

RICHIAMATO in particolare il comma 8 dell'art. 33 della suddetta legge regionale: "*I Comuni hanno la facoltà di vietare la caccia per periodi limitati di tempo, in aree dove, per ragioni turistiche o altre motivazioni, si abbiano concentrazioni di persone che rendano pericoloso l'esercizio della caccia per la pubblica incolumità*";

RICHIAMATO inoltre l'art. 54, comma 1 lettera a) della Legge 267/2000 secondo quale il Sindaco, quale ufficiale di Governo, sovrintende all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;

CONSIDERATO che sono prevenuti reiterati esposti con richiesta di provvedimenti per inibire l'attività venatoria, da parte di cittadini residenti o proprietari di fondi ed immobili siti sul territorio comunale nei dintorni della località Cercina;

RILEVATO che esiste un disagio dei cittadini per l'aumento dei rischi dovuti all'attività venatoria che si estende in prossimità agli edifici ed alla viabilità;

CONSTATATO il diffuso allarme sociale per il concreto pericolo per la pubblica incolumità e vista la necessità di intervenire con un provvedimento specifico volto a prevenire e reprimere tutti quei comportamenti che possano determinare pericoli per l'incolumità dei cittadini e così garantire l'ordine pubblico;

RILEVATA la presenza, nel territorio in questione, di attività agricole e di attività turistiche, quest'ultime con particolare afflusso di turisti soprattutto in determinati periodi dell'anno;

RITENUTO opportuno, al fine di garantire la pubblica incolumità, vietare temporaneamente la caccia, ai sensi dell'art. 33 c.8 della L.R. 3/1994, in una porzione del territorio comunale nei dintorni della località Cercina, secondo quanto riportato nell'allegata corografia, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, per un'estensione di circa 2,8 kmq;
CON i poteri di cui all'art. 54 del T.U.E.L. 267/2000 e ss.mm.ii.

ORDINA

per tutte le motivazioni espresse in narrativa, al fine di tutelare l'incolumità pubblica:

- il divieto dell'esercizio dell'attività venatoria nella porzione di territorio comunale di estensione pari a circa 2,8 kmq individuata nell'allegata corografia, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto, nei dintorni della località Cercina;

DISPONE

- che la presente ordinanza abbia validità dal giorno 24/08/2019 al giorno 15/12/2019;
- di rendere noto il presente provvedimento alla cittadinanza, tramite pubblicazione all'Albo Pretorio e attraverso diffusione di apposita informativa nell'area interessata dal presente provvedimento;
- l'apposizione di apposita cartellonistica verticale, relativa al divieto di caccia, sul perimetro dell'area interessata, ove siano riportati anche gli estremi del presente atto;
- di trasmettere copia del presente atto:
 - o al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sesto Fiorentino;
 - o alla Stazione dei Carabinieri di Sesto Fiorentino;
 - o alla Stazione dei Carabinieri Forestali di Ceppetio;
 - o al Comando della Polizia Municipale di Sesto Fiorentino;
 - o al Comando della Polizia Provinciale della Città Metropolitana di Firenze;
- di trasmettere copia del presente atto anche alla Regione Toscana, come previsto dal comma 9 dell'art. 33 della L.R. 3/1994;

INFORMA

- che avverso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al TAR per la Toscana secondo le modalità di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 come

modificata dalla legge 21 luglio 2000, n. 205, oppure è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n.1199, rispettivamente entro 60 o 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione della presente ordinanza;

- che in caso di accertata mancata ottemperanza al contenuto ordinatorio del presente provvedimento verrà data comunicazione all'autorità competente al fine dell'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 650 del codice penale;
- il Responsabile del procedimento amministrativo è l'Ing. Rita Dabizzi – Responsabile del Servizio Ambiente del Comune di Sesto Fiorentino.

IL SINDACO
FALCHI LORENZO / ArubaPEC S.p.A.

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)*